



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35	OGGETTO	BILANCIO CONSOLIDATO D.LGS.118/2011 – ESONERO	ART. 11 BIS
28 settembre 2017			

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale Alberto Morelli;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal **Gian Luigi Puddu**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
PUDDU GIAN LUIGI	Sindaco	X	
ATZERI MARCO	Consigliere Comunale	X	
ATZORI STEFANO	Consigliere Comunale	X	
CADELANO LETIZIA	Consigliere Comunale		X
CADELANO VALENTINA	Consigliere Comunale	X	
COCCO ARIANNA	Consigliere Comunale	X	
CONCU ANTONIO	Consigliere Comunale	X	
GUISO LUISA	Consigliere Comunale	X	
MILIA ELISABETTA	Consigliere Comunale		X
MONTIS MAURO	Consigliere Comunale	X	
MURA MARCO	Consigliere Comunale	X	
PILI DAVIDE	Consigliere Comunale	X	
CANNAS DANIELA	Consigliere Comunale	X	
LECCA SANDRO	Consigliere Comunale	X	
TOLU ANDREA	Consigliere Comunale	X	
ALBAI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	X	
MALLUS EFISIO	Consigliere Comunale	X	
TOTALE		15	2

Partecipa alla seduta l'assessore tecnico Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ai sensi dell'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

Rilevato che:

ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: «Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».

- lo stesso principio 4/4 dispone: “In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata”

Dato atto che con la propria precedente deliberazione in data odierna, esecutiva, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e ricognizione delle partecipazioni possedute” sono evidenziate, come risulta dagli allegati A e B, le seguenti società partecipate:

1. EGAS, quota di partecipazione: 0,0030956

2. ABBANOVA S.P.A. quota di partecipazione 0,03576513

Dato atto che in base ai criteri stabiliti dal principio 4/4 sopra indicati, l'Ente è esentato dall'adozione del bilancio consolidato in quanto non rientra nei parametri previsti dallo stesso principio contabile n. 4/4 del D.Lgs 118/2011 in quanto in possesso di quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

INTERVENTI

Arba: Come ho già ricordato in un punto precedente il Comune non ha l'obbligo di approvare il Bilancio consolidato poiché non ha partecipazioni che superino l'1%.

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Al momento della votazione la consigliera Cocco non è presente in aula

VOTAZIONE: Favorevoli 14 (unanimità)

D E L I B E R A

Di dare atto di quanto in premessa;

Di dare atto, come risulta dalla propria precedente deliberazione in data odierna, esecutiva, avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e ricognizione delle partecipazioni possedute” che le società nelle quali l’Ente possiede delle azioni sono le seguenti:

1. EGAS, quota di partecipazione: 0,0030956
2. ABBANOVA S.P.A. quota di partecipazione 0,03576513

Di dare atto che in base ai criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 sopra indicati, l’Ente è esentato dall’adozione del bilancio consolidato in quanto non rientra nei parametri previsti dal principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 e precisamente per possesso di quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Oggetto proposta di delibera:

BILANCIO CONSOLIDATO ART. 11 BIS D.LGS.118/2011 – ESONERO

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Settimo San Pietro, 25.09.2017

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Settimo San Pietro, 25.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Manuela LOY



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28/09/2017

OGGETTO:
BILANCIO CONSOLIDATO ART. 11 BIS D.LGS.118/2011 – ESONERO

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
PUDDU GIAN LUIGI	MORELLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Deliberazione del Consiglio n. 35 del 28 settembre 2017